

(N. 1328)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SAMMARTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1970

Modificazioni e integrazioni della legge 28 gennaio 1970, n. 10, concernente l'accesso alla carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 28 gennaio 1970, n. 10, il Parlamento ha disposto il conferimento di posti di organico nella Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

L'articolo 5 di detta legge prevede la copertura dei posti nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali, entro il limite dell'80 per cento, mediante concorso per titoli « riservato a coloro che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti nell'elenco dei sostituti, di cui all'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ed alla data della medesima abbiano prestato servizio, anche non continuativo, per almeno sei mesi ».

La condizione, dunque, per essere ammessi al concorso riservato è che gli iscritti al noto albo dei sostituti portalettere abbiano effettuato servizio per almeno sei mesi. La scelta, insomma, si affida a niente altro che al caso, se è vero che l'esercizio di portalettere, in sostituzione del titolare assente,

non dipende mai dal sostituto, bensì dalla volontà esplicita del titolare del posto o dalla sua indisponibilità per ragioni varie (licenza, malattia, congedo per ferie, eccetera). Sicchè il sostituto che, non per sua colpa, non sia riuscito a prestare servizio per almeno sei mesi, anche se iscritto da anni nell'albo, viene escluso dal beneficio. Sembra logico invece che la condizione per accedere alla carriera ausiliaria debba essere costituita, in maniera, se non assoluta, certamente primaria, dalla data di iscrizione all'elenco dei sostituti. Questa iscrizione è di per se stessa una manifestazione di piena disponibilità al servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Questa fa cosa ragionevole quando preferisce chi ha pratica per il buon andamento del servizio, ma non segue un criterio equo ed obiettivo quando limita il diritto al posto — più esattamente all'ammissione al concorso — così ingenerando una discriminazione, a dir poco, pesante. Chi ha avuto la possibilità di esercitare il servizio saltuario viene a trovarsi in un vantaggio duplice: ha riscosso la retribu-

zione competente, quando ha prestato servizio; ha inoltre acquisito il diritto di venire assunto in via permanente.

Ma, quand'anche si voglia dare importanza al servizio effettivamente prestato, più che agli anni di iscrizione all'elenco, per giudicare della capacità, della volontà, della esperienza di un portalettore è senz'altro sufficiente un mese di tempo. Non è, per altro, logico che chi, per puro caso, abbia potuto effettuare il servizio per sei mesi, entri a far parte dell'Amministrazione delle poste; chi, senza propria volontà nè colpa, questa casuale fortuna non ha avuto, resti

escluso, pur avendo una anzianità di iscrizione all'elenco superiore ad altri.

Allo scopo di eliminare, pertanto, questa discriminazione niente affatto lodevole, mi onoro pregare gli onorevoli senatori di voler riconsiderare il problema dell'accesso alla carriera ausiliaria degli uffici locali dei sostituti, iscritti nell'apposito elenco di cui alla legge n. 307 del 1963, ed approvare il presente disegno di legge che intende limitare da sei a tre mesi il periodo di servizio, anche non continuativo, prestato alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1970, n. 10.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10, è così modificato:

« I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1972, esclusi quelli spettanti agli aventi titolo ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 259, saranno conferiti, entro il limite dell'80 per cento, mediante concorso per titoli riservato a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti nell'elenco dei sostituti di cui all'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ed alla data medesima abbiano prestato servizio, anche non continuativo, per almeno tre mesi.

Ai fini dell'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere tutti i requisiti prescritti per l'accesso alla carriera ausiliaria degli uffici locali, ad eccezione di quello dell'età ».